



EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 649 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2025/32720

La Consiglieria Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 4 da riga 7

Propone di SOSTITUIRE a pagina 4, da riga 7 a riga 12, il testo seguente:

“- il limite massimo (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019).”

con il testo seguente:

“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, che la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Gli stessi enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano tuttavia salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari; nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui sopra, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Sono comunque fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari

richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. Nel caso del Comune di Torino, che non risulta strutturalmente deficitario, rientrando nei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019) ammonta ad Euro 2.000.000,00;”.

05/12/2025

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech